



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 febbraio 2009  
(OR. fr)**

**5739/09**

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0806 (COD)**

**JUR 35  
COUR 9**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico applicabile alle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del**

**recante modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado  
delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico  
applicabile alle impugnazioni proposte contro le decisioni del  
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 64 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia,

in conformità alla procedura prevista all'articolo 245, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, e all'articolo 160, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la domanda della Corte di giustizia del 24 settembre 2008,

visto il parere del Parlamento europeo del 13 gennaio 2009,

visto il parere della Commissione del 18 novembre 2008,

considerando che occorre precisare nel regolamento di procedura del Tribunale di primo grado la lingua del procedimento in caso di impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale della funzione pubblica, quale contemplata negli articoli 9 e 10 dell'allegato al protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia,

DECIDE:

## *Articolo 1*

Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991 (GU L 136 del 30.5.1991, pag. 1, con rettifica nella GU L 317 del 19.11.1991, pag. 34), modificato il 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24.9.1994, pag. 17), il 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 64), il 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22.7.1995, pag. 3), il 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 6, con rettifica nella GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29.5.1999, pag. 92), il 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 4), il 21 maggio 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 22), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 3), il 21 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 108), il 12 ottobre 2005 (GU L 298 del 15.11.2005, pag. 1), il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 45) e il 12 giugno 2008 (GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 12) è modificato come segue:

Prima dell'articolo 137 è inserito nel "TITOLO QUINTO: DELLE IMPUGNAZIONI CONTRO LE DECISIONI DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE ", un articolo 136 bis, del seguente tenore:

### *"Articolo 136 bis*

Nel giudizio d'impugnazione promosso contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica contemplato negli articoli 9 e 10 dell'allegato allo Statuto, la lingua del procedimento è quella della decisione del Tribunale della funzione pubblica oggetto di impugnazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, paragrafo 2, lett. b) e c), e paragrafo 3, quarto comma, del presente regolamento".

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---